

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera dei Deputati,

premessi che:

l'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni;

l'articolo 1, commi 121, 122 e 123, dell'emendamento 1.1000 al disegno di legge Finanziaria 2008 aggiunge al flusso mensile dei dati retributivi dei lavoratori, gestito dall'INPS e dall'INPDAP, anche un flusso di dati e d'informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, con la trasmissione mensile dei flussi telematici in un unico canale;

il comma 122 dell'articolo 1 dell'emendamento 1.1000 al disegno di legge in argomento rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate;

considerato

che le attuali modalità di trasmissione mensile dei flussi retributivi consentono:

- la continua disponibilità dei dati sugli assicurati, garantendo l'aggiornamento dell'anagrafe dei lavoratori occupati e l'erogazione tempestiva delle prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito;
- la corretta emissione dell'estratto conto ai lavoratori e la certificazione della data di accesso alla pensione;
- l'immediato rilascio della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC), con conseguente rafforzamento dell'azione di lotta all'evasione e omissione contributiva;

- l'efficiente applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardo alle modalità di adesione alla previdenza complementare e all'avvenuta destinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

tenuto conto dalla finalità di razionalizzazione e semplificazione del quadro dei flussi informativi fiscali e previdenziali, ma, al contempo, della necessità di evitare appesantimenti burocratici a carico delle imprese;

impegna il Governo

al fine di realizzare un sistema sinergico tra gli Enti interessati, a definire, nel decreto attuativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121 dell'emendamento 1.1000 al disegno di legge Finanziaria 2008, una disciplina che garantisca l'obbligo di contestuale e diretto invio telematico dei dati, da parte dei sostituti di imposta, agli Enti previdenziali e all'Agenzia delle Entrate, nel quadro di un'unica piattaforma informatica condivisa tra gli Enti medesimi e l'Agenzia delle Entrate, per consentire la disponibilità immediata dei flussi contributivi a tutela della tempestività nell'erogazione delle prestazioni e della contestuale implementazione sia del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 agosto 2004, n. 243 sia per il coerente sviluppo delle funzioni del Casellario centrale dei pensionati.

On. Adriano Musi

## AUMENTO LIMITI DI REDDITO PER FAMILIARI A CARICO

### Ordine del giorno

La Camera dei deputati

Considerato :

- Il limite massimo di reddito complessivo che il familiare deve possedere per essere considerato a carico è fissato dall'art.12, comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 in 2.840,51 euro (5.550.000 delle vecchie lire);
- che detta soglia di reddito, calcolata al lordo degli oneri deducibili, è ferma ormai da oltre 10 anni;
- che occorre fissare una nuova soglia di reddito adeguata ad individuare una condizione di dipendenza economica dal nucleo familiare e che tenga conto, altresì, dell'aumento del costo della vita che si registrato nel passato decennio;

Impegna il Governo

ad elevare nell'immediato la soglia massima di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.

On. Adriano Musi

## C 3256 – Disegno di Legge Finanziaria 2008

La Camera

Premesso che

nel 1978 è stato istituito il cosiddetto "Fondo di rotazione", con l'obiettivo di consentire l'accesso degli operatori privati al Fondo Sociale Europeo, esprimendo le finalità "privatistiche" del Fondo con la definizione di "rotazione", trattandosi di risorse che, versate dai datori di lavoro privati, agli stessi sarebbero state redistribuite.

Premesso che

nel 1993 è stata effettuata una prima modifica del predetto Fondo, determinata dalla presa d'atto che le risorse raccolte dall'INPS venivano di fatto assegnate al finanziamento della formazione professionale in generale, con l'istituzione del "Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo" le cui risorse vengono destinate per 1/3 al Ministero del Lavoro e per 2/3 al Fondo, per le iniziative di competenza, rispettivamente, di quel Ministero e delle Regioni.

Premesso che

la legge N.196 del 1997 ha cambiato in maniera radicale e definitiva il Fondo di rotazione e le sue finalità, destinando le relative risorse ai costituendi Fondi delle parti sociali per la formazione continua e riconoscendo agli stessi natura privatistica, stabilendo altresì che in funzione di questa nuova destinazione, devono essere individuati i meccanismi di rifinanziamento del Fondo di rotazione per il cofinanziamento comunitario.

Visto che

nelle Leggi Finanziarie per il 2001, per il 2003 e per il 2005, sono state individuate modalità e termini per l'istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, con il relativo trasferimento delle risorse già accantonate negli anni precedenti, avviando così quel progressivo trasferimento delle risorse al sistema "privato" gestito dalle parti sociali, mantenendo solo per le annualità pregresse gli impegni nei confronti dell'ex Fondo di rotazione.

Visto che

La normativa vigente prevede che il contributo integrativo dello 0,30% del monte retribuzioni, versato dai datori di lavoro che effettuano l'adesione ai Fondi paritetici interprofessionali per la

formazione continua, sia interamente destinato ai Fondi stessi, facendo salvi i diritti relativi al rimborso dei costi amministrativi dovuti all'attività di raccolta delle adesioni e integrale trasferimento dei versamenti delle aziende al Fondo indicato dalle stesse

Visto che

Le legge configura chiaramente in termini negoziali il processo istitutivo dei Fondi paritetici per la formazione continua e disciplina esclusivamente su base volontaria l'adesione delle imprese, ma il contributo dello 0,30%, del monte retribuzioni, versato tramite l'INPS dalle aziende che aderiscono ai Fondi, conserva natura obbligatoria.

Visto che

i Fondi sono oramai a regime e vi è quindi l'esigenza di una norma che collochi definitivamente il modello di funzionamento e di finanziamento dei Fondi all'interno dell'autonomia negoziale delle parti che lo compongono e delle imprese che vi aderiscono, in un quadro di piena coerenza con la programmazione pubblica in materia di formazione continua.

impegna il Governo a

Emanare un provvedimento che affermi in maniera definitiva ed inequivocabile la natura privatistica del modello di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e delle risorse che li alimentano, in linea con analoghe esperienze di livello europeo, prevedendo che:

- a) Le imprese che decidono di partecipare al sistema dei Fondi per la formazione continua, costituito e gestito autonomamente dalle parti sociali, provvedono direttamente al suo finanziamento e sono quindi esonerate dall'obbligo di legge del versamento del contributo integrativo.
- b) Le parti sociali che costituiscono i Fondi, finanziati direttamente dalle aziende aderenti su base volontaria, assumono la compiuta responsabilità delle condizioni e degli strumenti che adottano per garantire il raggiungimento degli obiettivi, assegnati dal legislatore, di sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori.
- c) L'attività dei Fondi continua ad esplicarsi in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo e di vigilanza attribuite dalla legge al Ministero del Lavoro e della P.S.

d) Le adesioni e i relativi versamenti dei datori di lavoro sono effettuati all'INPS, che li trasferisce ai Fondi, secondo modalità concordate in apposita convenzione con i Fondi stessi. Fino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le procedure attualmente in essere.

On. Adriano Musi

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera dei Deputati,

premesso che:

La modifica introdotta con il DL del 4 luglio 223/06 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 51 comma 2-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ha determinato per le aziende una imprevedibilità della incidenza sul costo del lavoro non quantificabile essendo legato alle plusvalenze realizzate in concreto dai dipendenti dal momento che queste vengono considerate redditi da lavoro dipendente, con i correlati oneri previdenziali oltrechè per i riflessi sugli elementi indiretti della retribuzione (tfr; mensilità accessorie; indennità), con un effetto indotto che ha portato le aziende a non più utilizzare tale strumento di incentivazione e di fidelizzazione nel rapporto di lavoro.

Inoltre, l'assimilazione delle plusvalenze al reddito da lavoro dipendente determina una incertezza sul diritto previdenziale provocando aggravii di costo per gli enti previdenziali senza copertura.

### Impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sui risultati conseguiti con la modifica introdotta e a valutare, quindi, l'opportunità di apportare i necessari correttivi al fine di eliminare gli effetti sopra indicati, senza aggravii per l'erario.

On. Adriano Musi

## **INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA**

Ai Ministri per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e per lo Sviluppo Economico. Per sapere, premesso che:

L'Eridania Sadam unilateralmente, ha deciso la chiusura immediata dello Stabilimento di Jesi nonostante l'esistenza di un accordo con i produttori di bietola per la coltivazione di 10.000 ettari e un costo di produzione dello zucchero, variabile, ma fra i più bassi d'Italia: -

Chiediamo ai Ministri di chiarire come sia possibile accettare una decisione così improvvisa e drastica con ricadute economiche e sociali nell'intera regione Marche e nelle regioni del centro Italia, oltre che la perdita di posti di lavoro, danneggiando l'agricoltura marchigiana e l'intero settore agricolo-industriale;

Chiediamo inoltre come sia possibile non intervenire su decisioni che comporteranno l'azzeramento dell'intera filiera dello zucchero nella regione Marche, che aveva, per di più, già subito la chiusura degli stabilimenti di Fermo e Fano;

Chiediamo, infine, quali iniziative urgenti, di propria competenza, i Ministri intendano adottare per contenere il danno che nessuna delle componenti interessate si può permettere, visto che la decisione rischia di danneggiare in un momento di crisi generalizzata, un gran numero di famiglie e di lavoratori.

On. Adriano MUSI